



Un palestinese che beneficia dello status di rifugiato presso l'UNRWA non può ottenere lo status di rifugiato nell'Unione finché gode di protezione o assistenza effettiva di tale organismo delle Nazioni Unite

In riferimento a un richiedente asilo che ha abbandonato la Striscia di Gaza, la Corte precisa anche i criteri specifici per il trattamento di domande d'asilo presentate da palestinesi

La sig.ra Serin Alheto, palestinese avente la residenza abituale nella Striscia di Gaza, ha lasciato tale territorio per la Giordania, dove ha brevemente soggiornato prima di recarsi in Bulgaria e presentare in tale paese una domanda d'asilo e di protezione sussidiaria. Poiché tale domanda è stata respinta dalle autorità amministrative bulgare, la sig.ra Alheto ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Sofia (Bulgaria). Quest'ultimo chiede alla Corte di giustizia di chiarire, in particolare, se, e secondo quali criteri, la sig.ra Alheto possa beneficiare dello status di rifugiato in forza del diritto dell'Unione.

Il trattamento delle domande di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) presentate negli Stati membri dell'Unione è, infatti, disciplinato da norme comuni contenute in una direttiva dell'Unione¹. Tale direttiva dispone in particolare che qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro è trattata dall'organo amministrativo o quasi giurisdizionale designato a tal fine da tale Stato membro e che la decisione adottata da tale organo può essere impugnata dinanzi a un giudice.

Nella sentenza odierna, la Corte precisa che, quando un giudice è investito di un'impugnazione contro una decisione dell'organo amministrativo o quasi giurisdizionale in merito a una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria, esso deve procedere a un esame del fascicolo completamente aggiornato, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che appaiono pertinenti, compresi quelli che non esistevano ancora nel momento in cui l'organo amministrativo in questione ha adottato la sua decisione.

La Corte basa tale interpretazione, da un lato, sulla norma, contenuta nella direttiva, secondo la quale il giudice investito in primo grado di un'impugnazione contro una decisione dell'organo interessato deve effettuare un «esame completo ed ex nunc» del fascicolo² e, dall'altro, sull'obiettivo della direttiva consistente nel garantire un trattamento quanto più rapido possibile delle domande d'asilo e di protezione sussidiaria. Tenuto conto di tale obiettivo, il giudice è tenuto a esaminare in maniera esaustiva e aggiornata la domanda senza che sia necessario, prima che lo stesso si pronunci, rinviare il fascicolo all'organo amministrativo o quasi giurisdizionale.

La Corte aggiunge che ogni Stato membro vincolato dalla direttiva deve adattare il proprio diritto nazionale affinché, in caso di annullamento da parte del giudice della decisione dell'organo amministrativo o quasi giurisdizionale e di necessità di una nuova decisione da parte di tale organo, questa nuova decisione sulla domanda d'asilo o di protezione sussidiaria sia adottata in un breve termine e sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l'annullamento.

¹ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

² Articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32.

In riferimento a una domanda d'asilo e di protezione sussidiaria presentata da una palestinese, la Corte, nella sentenza odierna, precisa anche i criteri specifici che derivano dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate da palestinesi³.

Al riguardo, la Corte ricorda che, quando un palestinese, come la richiedente nella presente causa, è registrato presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) (organismo delle Nazioni Unite istituito per proteggere e assistere, nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Giordania, in Libano e in Siria, i palestinesi nella loro qualità di «rifugiati palestinesi»), tale palestinese non può ottenere l'asilo nell'Unione finché gode di protezione o di assistenza effettiva di tale organismo delle Nazioni Unite. Può ottenere l'asilo nell'Unione soltanto se si trova in uno stato personale di grave insicurezza, ha richiesto invano l'assistenza dell'UNRWA ed è stato costretto, per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà, a lasciare la zona operativa dell'UNRWA.

Qualora, come nel caso in esame, una persona di origine palestinese registrata presso l'UNRWA lasci la sua residenza nella Striscia di Gaza per la Giordania e soggiorni brevemente in tale paese prima di recarsi in uno Stato membro dell'Unione nel quale presenti una domanda di protezione internazionale, tanto l'organo amministrativo o quasi giurisdizionale designato da tale Stato membro per l'esame di una tale domanda quanto il giudice investito di un'impugnazione contro la decisione adottata da tale organo devono accertare, in particolare, se tale persona godesse di protezione o assistenza effettiva dell'UNRWA in Giordania. Se così fosse, tale persona non può ottenere l'asilo nell'Unione. Non può neanche ottenere la protezione sussidiaria nell'Unione qualora il suo stato personale di grave insicurezza nel territorio del suo luogo di residenza (nella fattispecie, la Striscia di Gaza) non sia dimostrato o, in caso contrario, qualora la Giordania sia disposta a riammetterla nel suo territorio e a riconoscerle il diritto di soggiornarvi in condizioni di vita dignitose finché i rischi cui è esposta nella Striscia di Gaza lo rendono necessario.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

³ In particolare l'articolo 12 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).